

# **INCARICHI LEGALI E SPECIALIZZAZIONI**

**DOPO IL VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DI STATO AL NUOVO D.M.  
TRA PROSPETTIVE DI MERCATO E PROFILI DEONTOLOGICI**

**RIFLESSIONI E SPUNTI DELL'AVVOCATO PENALISTA**

## INQUADRAMENTO STORICO/NORMATIVO

- Art. 9, L. 247/2012 di riforma della professione forense

*E' riconosciuta agli avvocati la possibilita' di ottenere e indicare il **titolo di specialista** secondo modalita' che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, **con regolamento adottato dal Ministro della giustizia** previo parere del CNF (...)*



## REQUISITI PER IL TITOLO DI SPECIALISTA

Alternativamente:

- **esito positivo di corso biennale** organizzato dal CNF;
- **comprovata esperienza nel settore di specializzazione** (anzianità ininterrotta di iscrizione di almeno 8 anni + esercizio assiduo, prevalente e continuativo nel settore di specializzazione negli ultimi 5 anni).

**Attenzione:**

- L'attribuzione e la revoca del titolo di specialista spettano esclusivamente al CNF;
- il titolo di specialista **non comporta riserva di attività professionale.**

## L'ITER DEL DECRETO MINISTERIALE

- Con un **primo D.M. di attuazione** (12 agosto 2015, n. 144) era stato disciplinato il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
- Il **Consiglio di Stato** (Sent. 5575/2017), ha da ultimo confermato l'annullamento del D.M. rilevando tre **profili di invalidità**:
  1. l'individuazione dei settori di specializzazione, ritenuta irragionevole;
  2. la disciplina del colloquio diretto ad accertare la comprovata esperienza, ritenuta carente per genericità e indeterminatezza.;
  3. la censura concernente l'illecito disciplinare commesso dall'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

Segue...

## L'ATTUALE DECRETO MINISTERIALE

- Il **nuovo schema di D.M.** (AG 145), attualmente al vaglio delle Commissioni Parlamentari per l'espressione del parere (entro il 17.3.2020) ha posto rimedio ai rilevati vizi del precedente atto prevedendo, in particolare:
  - a) La **soppressione dell'illecito disciplinare** in capo all'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito;
  - b) La riformulazione dell'**elenco dei settori** di specializzazione;
  - c) La modifica delle **modalità del colloquio avanti al CNF.**

*Segue...*

## L'ATTUALE DECRETO MINISTERIALE

- d) La **strutturazione dei corsi** relativi ai suddetti settori in una parte generale ed una parte speciale, di durata non inferiore ad un anno;
- e) La **riduzione (da 15 a 10) degli incarichi** da documentare annualmente nel settore di elezione per il conseguimento del titolo di specialista per **comprovata esperienza** (*salva la valutazione discrezionale della Commissione per un numero inferiore di incarichi, purché di particolare rilevanza*);
- f) L'estensione della **disciplina transitoria** a coloro che hanno conseguito attestati di un corsi di alta formazione specialistica nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto;

# ATTUALI SETTORI E INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE

## Settori di specializzazione:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale;
- f) diritto internazionale;
- g) diritto dell'Unione europea;
- h) diritto dei trasporti e della navigazione;
- i) diritto della concorrenza;
- l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
- m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
- n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale.

# ATTUALI SETTORI E INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE

## **DIRITTO CIVILE - indirizzi**

- diritto successorio;
- diritti reali, condominio e locazioni;
- diritto dei contratti;
- diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni;
- diritto agrario;
- diritto commerciale e societario;
- diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica;
- diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza;
- diritto dell'esecuzione forzata;
- diritto bancario e dei mercati finanziari;
- diritto dei consumatori.



# ATTUALI SETTORI E INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE

## **DIRITTO PENALE - indirizzi**

- diritto penale della persona;
- diritto penale della pubblica amministrazione;
- diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia;
- diritto penale dell'economia e dell'impresa;
- diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;
- diritto dell'esecuzione penale;
- diritto penale dell'informazione, dell'internet e delle nuove tecnologie.

# ATTUALI SETTORI E INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE

## **DIRITTO AMMINISTRATIVO - indirizzi**

- diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa;
- diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali;
- diritto dell'ambiente e dell'energia;
- diritto sanitario;
- diritto dell'istruzione;
- diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;
- diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;
- contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico.

## SETTORI PRIVI DI INDIRIZZI

- Quanto ai restanti **settori** (lavoro, previdenza sociale, tributario, internazionale, UE, trasporti, navigazione, concorrenza, informazione, privacy, bancario, famiglia, minori, diritti umani e protezione internazionale) **“non è apparso utile proporre sottosettori o indirizzi”** giacché si tratterebbe di settori connotati da una **“più evidente omogeneità di contenuti e profili applicativi”**.
- Cfr. Relazione illustrativa allo schema di D.M. (AG I45), pag. 3

# OSSERVAZIONI CRITICHE

*In generale:*

*il problematico rapporto tra settori e indirizzi di specializzazione*

- L'art. 3, co. I prevede (invariato) il **limite massimo di due settori di specializzazione**
- Per i 3 principali settori, tuttavia, la specializzazione è conseguibile solo a fronte della comprovata esperienza o della specifica formazione in **almeno uno degli specifici indirizzi** (e senza limitazioni), “*al fine di evitare una specializzazione di tipo generalista*” [cfr. Rel. illustrativa, pag. 2]
- Osservazione: appare contraddittoria la scelta di privilegiare la specializzazione per **indirizzo**, concedendo un titolo (*Specialista*) per **settore**, ad es. «penalista».

## OSSERVAZIONI CRITICHE

- **Negli altri settori** (*lett. d e ss.*), invece, la specializzazione si potrà ottenere con riferimento all'intero settore, attesa la maggiore specificità ed *omogeneità dei contenuti* ad essi afferenti [cfr. Rel. illustrativa, pag. 3]
- Sul presupposto che è lo stesso Legislatore a prendere atto della “*inevitabile opinabilità delle partizioni disciplinari*” così congegnate [cfr. Rel. illustrativa, pag. 3], qualche dubbio può prospettarsi sulla ragionevolezza di distinguere così nettamente fra **settori principali**, suddivisi in specifici *indirizzi* (vincolanti per l'acquisizione del titolo di specialista), ed **altri settori** privi di tale caratteristica

# OSSERVAZIONI CRITICHE

## *Quanto al settore del diritto penale:*

- L'elenco degli indirizzi individuati dal Legislatore può dirsi *completo* ed esaustivo in rapporto alla individuata **esigenza informativa** nei confronti dell'utente/cliente di servizi legali?
- Si nota, in particolare, la mancanza di un indirizzo riferito alla **responsabilità colposa** (in generale) o di indirizzi riferibili a **specifiche fasi processuali** (es.: indagini preliminari e difensive, misure cautelari – reali e personali – istruzione dibattimentale, ricorso per cassazione) che, per la loro portata e connotazione tecnica, ben potrebbero avere autonoma dignità.

# OSSERVAZIONI CRITICHE

## *Quanto al settore del diritto penale:*

Alcune anomalie e storture: qualche esempio

- Al professionista che abbia patrocinato in 30 procedimenti nel corso dell'anno, afferenti a più di 3 *indirizzi* del settore *penale* (così che a nessuno di tali indirizzi possano ricondursi almeno 10 incarichi), sarà preclusa la possibilità di acquisire il titolo di specialista per comprovata esperienza;
- Il professionista che abbia assunto incarichi (nel numero minimo richiesto dalla norma) afferenti ad indirizzi di specializzazione del settore penale *non compresi* fra quelli elencati (dall'art. 3, co. 4) non potrà assumere il corrispondente titolo per comprovata esperienza;

## PROFILI DEONTOLOGICI

- Con la nuova formulazione dell'art. 3, co. 2, del D.M., è stata soppressa (su indicazione del Consiglio di Stato) l'originaria previsione di un **illecito disciplinare autonomo** in caso della spendita del titolo di *avvocato specialista* in assenza dell'effettivo conseguimento
- Lo stesso **Consiglio di Stato**, nel proprio parere sul testo originario del decreto, aveva anche precisato che la previsione di tale autonomo illecito disciplinare fosse
  - ✓ per un verso **superflua**, in quanto riconducibile a comportamenti già sanzionabili disciplinarmente secondo le norme del codice etico (*deontologico?*)
  - ✓ ma anche **limitativa**, riducendo a semplice illecito disciplinare una fattispecie che appare contigua a talune ipotesi di reato.



# PROFILI DEONTOLOGICI

## PRINCIPIO GENERALE

- **Art. 14 – Doveri di competenza**

*L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza: la valutazione sulle proprie competenze non viene eliminata dal possesso della qualifica.*

## CON RIFERIMENTO ALL'AVVOCATO SPECIALISTA

La qualifica di specialista comporta, in capo al professionista, una diversa valutazione del comportamento dallo stesso assunto.

## PROFILI DEONTOLOGICI

- **Art. 35 – Doveri di corretta informazione** (sanzione: censura)

*L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale (...) deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza (...) facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.*

*L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti, né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.*

- **Problema: se l'informazione comparativa ha per oggetto il titolo di specialista, si incorre nella violazione dell'art. 35?**

## PROFILI DEONTOLOGICI

- **Art. 36 – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti** (sanzione: sospensione)

*Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.*

- **La disposizione può applicarsi al titolo di avvocato specialista** il cui conferimento spetta esclusivamente al CNF (art. 2, co. 2, D.M.), anche a seguito della soppressione dell'autonomo illecito disciplinare (di cui all'art. 2, co. 3)?
- Invero, la precisazione in base alla quale **“il titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale”** sembrerebbe escludere unicamente la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.)

## PROFILI DI ILLECITO PENALE

- Si può escludere la configurabilità dell'**esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.)**, stante la natura non abilitante del titolo di *avvocato specialista* e la precisazione in base alla quale lo stesso *non comporta riserva di attività professionale*.
- La spendita del titolo di specializzazione può, tuttavia, integrare, a determinate condizioni (che vedremo):
  - ✓ il reato di **truffa (art. 640 c.p.)**
  - ✓ Il reato di **patrocinio infedele (art. 380 c.p.)**

## PROFILI DI ILLECITO PENALE

Quanto al reato di **truffa (art. 640 c.p.)**

- La condotta consiste nell'**indurre in errore taluno con artifici o raggiri** (che ben possono consistere nella spendita di un titolo di *specialista* inesistente)
- L'evento consiste nell'**procurare a è o ad altri un ingiusto profitto** (che non si sarebbe conseguito in assenza della condotta sopra descritta)
- La pena è della *reclusione da sei mesi a tre anni* e della *multa da € 51 a € 1.032*.

Elementi essenziali: **l'incarico deve essere conseguito con l'inganno** e deve esserne derivato un **profitto ingiusto**.

## PROFILI DI ILLECITO PENALE

Quanto al reato di **patrocinio infedele (art. 380 c.p.)**

- La condotta consiste nel ***rendersi infedele ai propri doveri professionali*** (ivi compresi quelli di competenza, verità, correttezza, trasparenza – cfr. artt. 14 e 34 Cod. deontologico)
- L'evento consiste nell'***arrecare nocumento*** agli interessi della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria
- La pena è della *reclusione da uno a tre anni* e della *multa non inferiore a € 516*.

*Es.: l'avvocato, spendendo un titolo di specialista non conseguito, assume un incarico per il quale non è competente.*

**N.B.: I due reati (truffa e patrocinio infedele) possono concorrere!**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

*Avv. Carlo Cavallo*